



**Città di
Preganziol**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2018)

INDICE

ART. 1. Finalità e criteri generali.....	3
ART. 2. Oggetto del Regolamento	3
ART. 3. Modalità di Iscrizione	3
ART. 4. Sottoscrizione del Regolamento.....	4
ART. 5. Compartecipazione alla spesa - Esoneri	4
ART. 6. Mancato pagamento.....	5
ART. 7. Rinuncia o variazione	5
ART. 8. Periodo del trasporto - Sciopero, Assemblee - Variazioni generalizzate, Inizio e Termine lezioni ..	5
ART. 9. Piano annuale di Trasporto scolastico	5
ART. 10. Servizi di trasporto aggiuntivi.....	6
ART. 11. Responsabilità e sicurezza.....	6
ART. 12. Accompagnatore	6
ART. 13. Comportamento dei conducenti	7
ART. 14. Sicurezza ai punti di fermata e consegna degli alunni	7
ART. 15. Comportamento degli utenti del trasporto.....	7
ART. 16. Sanzioni nei confronti degli alunni e risarcimento danni	8
ART. 17. Controllo iscrizioni	8
ART. 18. Comunicazioni	8
ART. 19. Sinistri e interruzioni per cause di forza maggiore.....	8
ART. 20. Rapporti con gli istituti scolastici	8
ART. 21. Dati personali e sensibili	9
ART. 22. Ispezioni degli scuolabus.....	9
ART. 23. Pubblicità.....	9
ART. 24. Entrata in vigore.	9

ART. 1. Finalità e criteri generali

Il servizio di trasporto scolastico rientra tra le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" delegate dallo Stato ai Comuni con D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, le cui modalità di svolgimento sono state definite dalla Regione del Veneto, assegnando ex art. 12 e 13 L.R. n. 31 del 02.04.1985, le funzioni relative all'assistenza scolastica (mensa e trasporto) ai Comuni.

Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto nell'ambito delle proprie competenze, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.

L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, e con le gratuità concordate con la scuola, il servizio, oltre che per il tragitto casa/scuola e ritorno, viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi.

Il servizio è svolto dal Comune tramite contratto di appalto con ditta privata, che mette a disposizione mezzi di trasporto e personale addetto.

ART. 2. Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico degli alunni che abitano nel territorio comunale e che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di 1° grado. Il servizio viene reso all'interno del territorio comunale per gli alunni e gli studenti delle scuole sopramenzionate, nel tragitto fermata-scuola e viceversa con un percorso di andata per l'accesso ai plessi scolastici e ritorno dagli stessi alla rispettiva fermata di rientro.

Sono previste per ogni utente due corse giornaliere e non sono ammessi ulteriori percorsi, se non in deroga per eventi eccezionali e per motivi di sicurezza.

Il servizio è rivolto a facilitare l'accesso alla scuola da organizzarsi da parte dell'amministrazione con l'obiettivo di rendere massima l'efficacia, in condizioni di sicurezza, compatibilmente con le somme stanziare per il suo soddisfacimento.

L'amministrazione può prevedere uno o più punti di fermata collettivi oltre che lungo il tragitto anche all'interno delle frazioni e dei nuclei abitati ove non siano ubicate le scuole servite, prevedendo, di norma, una **distanza minima non inferiore a 200 metri** tra tali punti, di fermata.

ART. 3. Modalità di Iscrizione

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio devono presentare la domanda su appositi moduli forniti dalla Scuola o dal Comune entro il termine stabilito e comunque:

- per i **rinnovi**, non oltre il **20 febbraio** di ogni anno per l'anno scolastico successivo;
- per le **nuove iscrizioni** non oltre il **30 maggio**, di ogni anno per l'anno scolastico successivo.

L'iscrizione al servizio ha validità per l'intero anno, a meno che non sopravvengano cambi di residenza o variazioni di servizio (es: solo andata, solo ritorno, ecc.) che vanno tempestivamente comunicati all'Ufficio Scolastico comunale.

Per fruire del servizio, gli alunni dovranno essere in regola con i versamenti delle somme dovute per il precedente anno scolastico.

Per le Scuole dell'Infanzia, il trasporto si effettua, di norma, dalle vicinanze dell'abitazione del bambino alla sede scolastica e comprende la presenza di una figura di accompagnatore scuolabus che, a bordo del mezzo e nelle fasi di salita e discesa, provvede ad assistere i bambini ed a curarne la vigilanza.

Il percorso dei pulmini per i diversi ordini di scuola viene annualmente stabilito sulla base delle richieste dei rispettivi utenti.

Per le Scuole Primarie e Secondaria di 1° grado, il servizio si effettua dai punti di raccolta prestabiliti alla sede scolastica.

All'atto della prenotazione i **genitori**, oltre che a specificare, le generalità, la scuola frequentata, il percorso ed il periodo richiesto (- andata e ritorno oppure solo un percorso; - 1° o 2° semestre o tutto il periodo scolastico) **dichiareranno i nominativi delle persone maggiorenni e capaci, autorizzate a prendere in custodia i bambini o gli studenti alla fermata dello scuolabus.**

In caso di rientro autonomo del minore dalla fermata all'abitazione, l'esercente la responsabilità genitoriale dovrà dare eventualmente atto, al momento dell'iscrizione, che il minore è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, avendo provveduto personalmente ad insegnare allo stesso a tornare a casa da solo in assoluta sicurezza, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del percorso scuola-casa, della maturità del minore e del contesto territoriale e, rimanendo comunque responsabile dello stesso, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra abitazione e la fermata.

Dovranno inoltre sottoscrivere l'impegno al versamento delle quote dovute secondo le scadenze specificate sui moduli di domanda.

In caso di iscrizione tardiva alla scuola, per trasferimento di residenza o per comprovati altri gravi motivi, gli alunni potranno essere ammessi al servizio anche dopo l'inizio dell'anno scolastico a condizione che ci siano disponibilità di posti a sedere sul pullman della linea richiesta;

La domanda di iscrizione, presentata su appositi modelli, dovrà essere consegnata all'Ufficio Scolastico comunale o all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico istituito presso la sede Municipale.

Il servizio di trasporto è assicurato anche agli alunni portatori di handicap, accertati e certificati ai sensi della legge 104/02.

Per promuovere la socializzazione e l'integrazione, laddove l'alunno non presenti patologie tali da rendere il suo trasporto incompatibile con i mezzi ordinariamente utilizzati, si procederà al trasporto dei disabili insieme agli altri alunni.

In caso di patologie gravi, l'Amministrazione provvederà ad organizzare un apposito servizio, attraverso associazioni di volontariato all'uopo organizzate, oppure mediante affidamento a ditte esterne, che siano in possesso di veicoli dotati di una specifica attitudine alla particolarità dei servizi da espletare.

ART. 4. Sottoscrizione del Regolamento

La compilazione e la sottoscrizione del modulo di iscrizione comporterà l'accettazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale di tutte le norme contenute nel presente Regolamento e, più specificatamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita sui mezzi, all'accompagnamento alle fermate del minore e al pagamento della quota prevista per il servizio.

Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione del presente regolamento non saranno accettate.

ART. 5. Compartecipazione alla spesa - Esoneri

Le famiglie degli utenti concorrono alle spese per il servizio con le rette fissate annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, nel quale verranno stabilite anche le modalità di frequenza di pagamento nonché eventuali differenziazioni connesse con la tipologia del servizio fruito ovvero per particolari casi di esenzione o riduzione della tariffe.

Gli utenti che intendono avvalersi dell'accesso a prestazioni sociali agevolate, unitamente alla domanda per ottenere il servizio di trasporto, dovranno presentare l'attestazione ISEE in corso di validità o, comunque, dovranno fornire gli elementi necessari per il reperimento dell'attestazione medesima, qualora già presentata per la fruizione di altre prestazioni agevolate.

La mancata presentazione dell'attestazione ISEE comporterà l'applicazione della retta massima.

Nel caso in cui l'attestazione ISEE venga presentata all'Ufficio Scolastico comunale - per la prima volta oppure a seguito di aggiornamento della stessa - ad anno scolastico iniziato, la retta verrà ricalcolata, previa specifica richiesta scritta di uno dei genitori o di un esercente la responsabilità genitoriale, a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta stessa.

Qualora, invece, l'attestazione ISEE non sia stata prodotta insieme alla domanda d'iscrizione, o non siano stati forniti esattamente i dati necessari per reperirla, ma sia stata comunque presentata al Comune di Preganziol prima dell'inizio dell'anno scolastico, la retta sarà calcolata tenendo conto della medesima attestazione sin dalla prima retta mensile.

Nel caso di situazioni familiari particolari, previo accertamento da parte dell'Ufficio Servizi Sociali e con determinazione Dirigenziale, è possibile prevedere l'applicazione di una tariffa agevolata o l'esenzione della stessa.

Per il combinato disposto dell'art. 28, c. 1, lett. a) della L. 30 marzo 1971, n. 118 e dall'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il trasporto scolastico degli alunni disabili deve ritenersi obbligatorio e gratuito.

ART. 6. Mancato pagamento

Qualora, in seguito ai controlli effettuati dall'Ufficio Scolastico comunale o dal soggetto che eroga il servizio si dovessero riscontrare casi di ritardato pagamento, gli inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso scritto.

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal sollecito, si procederà all'iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dal D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 e s.m.i..

In ogni caso l'utente non in regola con il pagamento, non potrà usufruire del servizio.

ART. 7. Rinuncia o variazione

Nel caso in cui l'utente in corso d'anno non intenda più utilizzare il servizio di trasporto scolastico (per trasferimento della residenza, trasferimento ad altro plesso scolastico o per altri giustificati motivi), dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico comunale attraverso la compilazione di apposita richiesta scritta senza obbligo per l'Amministrazione comunale di provvedere alla restituzione delle quote versate.

ART. 8. Periodo del trasporto - Sciopero, Assemblee - Variazioni generalizzate, Inizio e Termine lezioni

Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico, in orario e secondo il calendario stabilito dalle Istituzioni scolastiche in accordo con l'Amministrazione comunale.

Il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni non è previsto.

Il servizio viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni, o altre sospensioni delle attività didattiche (maltempo, calamità o emergenze).

”.

In ipotesi di sciopero o di assemblee da parte del personale della scuola, il servizio sarà attivo e rispetterà gli orari standard “di inizio e fine lezioni” a meno di totale chiusura del plesso. L'esercente la responsabilità genitoriale risponde in sede civile e penale nel caso di utilizzo del mezzo da parte del minore, se l'istituzione scolastica ha prodotto avviso di sciopero con indicazione di verificare che la sede sia aperta

Ogni inizio posticipato o dismissione anticipata delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovranno essere comunicati per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente all'Ufficio Scolastico comunale competente per l'organizzazione del servizio con tali orari, ove possibile secondo le disposizioni previste nel contratto in essere con la Ditta a cui è affidato il servizio.

Il servizio di trasporto scolastico non è previsto nei giorni dedicati agli esami di fine anno.

ART. 9. Piano annuale di Trasporto scolastico

L'Ufficio Scolastico comunale predispone ogni anno entro il 31 agosto la bozza del Piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione delle linee di trasporto, degli orari e dei percorsi.

Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici e dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente ART. 1.

In base alla programmazione degli orari scolastici, una linea può servire più scuole ubicate nella stessa zona, in un'ottica di razionalizzazione del servizio.

Il Piano potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti.

Il Piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto, di regola, essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto

ART. 10. Servizi di trasporto aggiuntivi

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può organizzare, nel territorio e anche al di fuori del territorio comunale servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative extrascolastiche ed a competizioni sportive, approvate dagli organi scolastici o per altre iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, rivolte ai ragazzi in età della scuola dell'obbligo e dell'infanzia.

Per usufruire dei suddetti servizi, il Dirigente scolastico, o un suo delegato, dovrà far pervenire al Comune, una specifica richiesta corredata dagli elementi necessari per consentire la predisposizione di un adeguato e ordinato servizio di trasporto. I mezzi saranno disponibili per le uscite didattiche e culturali al di fuori degli orari previsti nel Piano annuale di Trasporto scolastico, comunque all'interno del normale orario curricolare.

ART. 11. Responsabilità e sicurezza

L'istituzione scolastica garantisce la vigilanza entro i termini degli orari e dei modi previsti dalla norma.

L'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus - casa non potrà costituire onere a suo carico.

Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione.

Più specificatamente la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; il Comune non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Nel caso di assenza della persona adulta preposta al ritiro del bambino, oppure di rientro autonomo del minore dalla fermata all'abitazione, l'esercente la responsabilità genitoriale dovrà dare eventualmente atto, al momento dell'iscrizione, che il minore è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, avendo provveduto personalmente ad insegnare allo stesso a tornare a casa da solo in assoluta sicurezza, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del percorso scuola-casa, della maturità del minore e del contesto territoriale e, rimanendo comunque responsabile dello stesso, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra abitazione e la fermata.

Qualora la famiglia di un alunno frequentante la scuola dell'infanzia non si presentasse all'orario convenuto a riprendere il proprio bambino alla fermata stabilita, l'autista provvederà a riportare il bambino all'Istituto scolastico preposto, ovvero in caso di chiusura all'Ufficio Scolastico comunale, ovvero in caso di chiusura all'ufficio di Polizia Municipale, ove attenderà l'arrivo del genitore o suo delegato, opportunamente custodito.

ART. 12. Accompagnatore

E' prevista la presenza di un accompagnatore nello scuolabus: per il trasporto di alunni delle sole scuole dell'infanzia, con funzioni di controllo per il mantenimento della disciplina e delle condizioni di sicurezza per i trasportati sul mezzo, nonché nei confronti degli alunni portatori di handicap, per questi ultimi, dietro espressa richiesta scritta dei genitori corredata da certificazione medica comprovante tale necessità.

La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, quiete, rispetto degli altri).

Qualora ne ravvisi l'opportunità e compatibilmente con le risorse disponibili l'Amministrazione comunale potrà istituire un servizio di accompagnamento per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, con l'obiettivo di curare la sicurezza e garantire l'ordinato comportamento degli alunni durante il tragitto, e nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo.

L'accompagnamento, svolto da adulti, è garantito mediante personale dipendente della ditta appaltatrice (se previsto nel capitolato speciale d'appalto) oppure facendo ricorso ad Associazioni presenti sul territorio Comunale.

ART. 13. Comportamento dei conducenti

Il personale conducente deve osservare un comportamento ispirato alla massima professionalità, dovrà mantenere un contegno riguroso e corretto confacente alle delicate necessità scolastiche-educative dei giovani fruitori del servizio. In particolare, è tenuto al rispetto degli orari di prelievo stabiliti, gli è vietato procedere a variazione di percorsi o itinerari, se non previamente autorizzate dall'Ufficio Scolastico comunale o per sopravvenute cause di impercorribilità delle strade o per altri gravi motivi eccezionali.

Invita le famiglie degli utenti a rivolgersi direttamente al competente Ufficio Scolastico comunale per, eventuali richieste o reclami. Dovranno essere evitati, in particolare, discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione comunale.

Oltre alla responsabilità civile e penale del vettore previste dalle norme di legge, il conducente ha il dovere di vigilanza sui minori trasportati. Tale dovere inizia dal momento dell'affidamento del minore fino a quando questi non sia affidato alla vigilanza della scuola o a quella effettiva dei genitori o persona da essi autorizzata.

In caso di mancata presa in carico del ragazzo di cui al successivo ART. 14, l'autista è tenuto a trattenere sul mezzo l'utente e riconsegnarlo all'Istituto scolastico che provvederà ad avvertire i genitori. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento al contratto d'appalto in essere con la Ditta appaltatrice del servizio ed alle vigenti norme comportamentali del codice stradale.

Il conducente dello scuolabus non può far salire nello scuolabus persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario;

ART. 14. Sicurezza ai punti di fermata e consegna degli alunni

Lo scuolabus si ferma sulla destra della carreggiata stradale, nel punto individuato, al di fuori della carreggiata stradale, in modo da facilitare lo stazionamento degli alunni, la salita e la discesa.

I tempi di fermata dei pulmini solo quelli, strettamente necessari alla salita e alla discesa, per evitare rischi e pericoli di sicurezza, ai danni dei ragazzi.

Durante il tragitto abitazione - punto di fermata dell'alunno e viceversa, e durante lo stazionamento dello stesso alla fermata, data l'impossibilità da parte del Comune di mettere a disposizione personale di vigilanza si richiede a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di mettere in atto le misure opportune per salvaguardare l'incolumità del minore, anche da situazioni di potenziale pericolo.

Lo scuolabus riparte rispettivamente dopo che gli alunni si siano seduti e, se discesi, dopo che gli alunni si siano allontanati dal mezzo e che si siano chiuse le porte.

I genitori, o le persone maggiorenni autorizzate, sono responsabili della presa in carico dei ragazzi al momento dell'arrivo ai rispettivi domicili.

Si richiede ai genitori o a chi ha la responsabilità genitoriale un comportamento corretto e l'adozione di tutte le cautele, dettate dalla normale prudenza, per evitare ogni eventuale pericolo:

- 1) Riduzione al minimo dei tempi di attesa degli alunni e puntualità nei punti stabiliti;
- 2) Fare stazionare gli alunni al di fuori della carreggiata e attendere per la salita che l'autobus sia fermo e abbia aperto le portiere, mentre per la discesa che prevede lo stazionamento fuori dalla carreggiata sul lato destro, e prima di immettersi sulla stessa si chiede di attendere finché l'autobus sia ripartito (questo per avere migliore visibilità ai fini dell'immissione sulla carreggiata o in caso di attraversamento).
- 3) Per la sola scuola dell'infanzia, il genitore o chi ne fa le veci, che per qualsiasi, motivo provvederà a ritirare direttamente il bambino dalla scuola, senza che questo utilizzi il trasporto scolastico per ritornare al proprio domicilio, dovrà darne comunicazione all'accompagnatore di cui all'ART. 12.

ART. 15. Comportamento degli utenti del trasporto

All'interno dello scuolabus gli alunni devono tenere un comportamento educato e non disturbare l'autista. Al fine di garantire maggior ordine e sicurezza durante il servizio di trasporto scolastico vengono di seguito indicate le seguenti regole di autodisciplina che gli alunni sono tenuti ad osservare: :

- appena saliti nello scuolabus sedersi immediatamente, occupando prima i posti anteriori, tenere una postura composta e riporre lo zaino a terra, sotto le gambe o sulle ginocchia;
- divieto di introdurre regole o prassi gestite dagli alunni sulla modalità di occupazione dei posti, come ad esempio riservare i posti in fondo agli alunni più grandi, oppure occupare posti con gli zaini;

- per tutta la durata del percorso rimanere seduti, non creare in alcun modo disagio agli altri passeggeri o all'autista ed usare un linguaggio rispettoso;
- divieto, , di alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento, oppure di sporgersi, di buttare oggetti dal finestrino o di ogni altro comportamento che comprometta la sicurezza propria, altrui o del mezzo;
- divieto di qualsiasi danneggiamento alle cose di altri ed all'automezzo;

All'esterno dello scuolabus i ragazzi devono rispettare le prescrizioni di stazionamento nel punto di raccolta al momento della salita e della discesa, ed in particolare quelle inerenti allo stazionamento in attesa ad di fuori della carreggiata;

ART. 16. Sanzioni nei confronti degli alunni e risarcimento danni

L'Amministrazione valuterà le informazioni inerenti violazioni dell'articolo precedente pervenute dal personale di vigilanza, dal conducente, dai genitori degli alunni, degli alunni medesimi.

Le sanzioni applicabili alle predette violazioni, che potranno prevedere il richiamo verbale, la sospensione temporanea del servizio, l'esclusione permanente dal servizio, verranno valutate caso per caso in base alle segnalazioni e ai rilievi di cui sopra.

Le sanzioni vengono applicate previa contestazione all'interessato attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale. Allo stesso dovrà essere dato un termine non inferiore a due giorni per esprimere le sue ragioni.

I danni provocati dagli alunni alla proprietà dei terzi ed allo scuolabus devono essere da essi rimborsati. A tal fine è fatto obbligo a coloro che sono presenti al momento del danneggiamento di segnalare all'Ufficio Scolastico comunale colui o coloro che hanno provocato i danni.

ART. 17. Controllo iscrizioni

Non potrà usufruire del servizio l'utente che non avrà presentato formale iscrizione;

Periodicamente sarà effettuata la verifica, da parte del personale di sorveglianza o da parte dell'autista dell'effettiva presenza nello scuolabus di utenti che risultino aver presentato formale domanda di utilizzo del servizio.

Diversamente se a seguito di un controllo l'alunno risulta utilizzare il servizio di scuolabus sprovvisto di iscrizione formale l'utilizzo s'intenderà con decorrenza coincidente con l'inizio dell'anno scolastico.

ART. 18. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il servizio in oggetto vanno indirizzate esclusivamente all'Amministrazione comunale (Ufficio Scolastico per l'organizzazione e funzionamento del servizio - Ufficio relazioni con il pubblico per informazioni - ricevimento iscrizioni).

ART. 19. Sinistri e interruzioni per cause di forza maggiore

La Ditta appaltatrice del servizio, si impegna ad osservare gli orari ed i percorsi e ad effettuare il numero di corse stabilito.

Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni di servizio, dovrà darne notizia immediata all'Ufficio scolastico comunale. La Ditta ripristinerà orari e percorsi non appena le cause che hanno determinato le interruzioni o le variazioni saranno venute meno.

Indipendente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per essa vincolati, la Ditta appaltatrice dovrà dare notizia all'Ufficio scolastico comunale , con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero capitare, quale sia la gravità di questi e ancorché non si verifichino danni.

ART. 20. Rapporti con gli istituti scolastici

L'Autorità scolastica, è tenuta a comunicare tutte le variazioni di orario, eventuali sospensioni dell'attività scolastica in caso di sciopero o assemblea programmate nelle scuole dandone comunicazione via e-mail almeno 48 ore prima, sia alla Ditta affidataria del servizio che all'Ufficio Scolastico comunale.

La Ditta, comunque, è tenuta a garantire ugualmente, per quanto possibile, l'attuazione del servizio.

Entro il mese di maggio di ogni anno l'Ufficio Scolastico comunale richiede alle scuole tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari di apertura e chiusura dei vari plessi scolastici.

Il Comune impronta la sua azione allo spirito di massima collaborazione in sinergia con l'Istituzione Scolastica per la soluzione di problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno e nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento.

Copia del presente regolamento e delle relative variazioni verrà consegnata alle autorità scolastiche della scuola dell'obbligo e dell'infanzia competenti.

ART. 21. Dati personali e sensibili

Il Comune utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, del 27 aprile 2016, per esclusivi fini istituzionali, ed in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

Ai genitori ed agli esercenti la responsabilità genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

ART. 22. Ispezioni degli scuolabus

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli scuolabus.

La Ditta appaltatrice è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico nonché tutte le disposizioni riguardanti la circolazione. In modo particolare la Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza degli scuolabus, sia per quanto riguarda la condotta di marcia, sia per quanto riguarda il trasporto in senso stretto.

ART. 23. Pubblicità

Il presente Regolamento viene inoltrato per opportuna conoscenza a tutte le sedi scolastiche comunali interessate, agli operatori e agli utenti del servizio ed è comunque in visione presso gli uffici comunali a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta.

ART. 24. Entrata in vigore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicheranno tutte le norme vigenti in materia e quanto previsto nel Capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica.

La modifica di norme legislative vigenti o l'emanazione di nuove, quindi, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo che la relativa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge ed abroga tutte le precedenti disposizioni comunali incompatibili con esso.



NORME DI COMPORTAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Al fine di poter effettuare un trasporto scolastico regolare e in sicurezza,

GLI ALUNNI SONO TENUTI A:

- salire nello scuolabus in modo disciplinato ed ordinato;
- occupare progressivamente prima i posti anteriori e poi i posteriori, essendo vietata l'occupazione dei posti liberi con zaini e vietato il riservare certi posti a determinate categorie di alunni;
- rimanere seduti al proprio posto durante il tragitto;
- non urlare, dire parolacce e bestemmie;
- non sporgersi e non lanciare oggetti dai finestrini;
- non molestare in alcun modo i compagni e le compagne;
- utilizzare gli strumenti informatici e di comunicazione solo se urgente, strettamente necessario e comunque in modo appropriato;
- ottemperare immediatamente ad eventuali indicazioni e disposizioni impartite del conducente;
- dopo essere scesi dallo scuolabus, rimanere alla fermata ed attendere sempre che l'automezzo sia già partito prima di spostarsi o di attraversare la strada.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO:

- chiedere al conducente di salire o scendere dal veicolo in luogo diverso da quello stabilito come fermata;
- parlare al conducente o distrarlo comunque dalle sue mansioni;
- insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti o apparecchiature dello scuolabus.

Il passeggero, in osservanza delle presenti norme, è responsabile per gli eventuali danni arrecati ad altri passeggeri o ai mezzi ed è tenuto a rifondere eventuali oneri.

Gli autisti sono obbligati a segnalare tempestivamente tutte le irregolarità alla Direzione della Ditta appaltatrice che provvederà ad informare l'Ufficio Scolastico del Comune.

LA CONTESTAZIONE DEI COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI è attuata con le seguenti modalità.

Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite, e anche se invitati dall'autista o da altra persona adulta, non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti con la seguente procedura.

- 1) L'autista o altra persona adulta qualificata (genitore, insegnante, personale ausiliario) dovrà far pervenire all'Amministrazione Comunale - Ufficio Scolastico comunale - segnalazione verbale dell'accaduto. Di detta segnalazione si provvederà ad avvisare per iscritto la famiglia ed il Dirigente Scolastico, affinché adottino le misure educative ritenute necessarie;
- 2) L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di intervenire sulle inosservanze segnalate con i seguenti provvedimenti, direttamente proporzionali alla gravità e/o ripetitività del comportamento:
 - richiamo verbale dell'alunno;
 - convocazione degli esercenti la responsabilità genitoriale;
 - richiamo scritto;
 - sospensione del servizio fino ad una settimana;
 - in caso di comportamento gravemente scorretto o di reiterazione del medesimo, sospensione immediata del servizio per un periodo che verrà stabilito in relazione ai fatti.

In caso di recidiva, l'alunno che tiene un comportamento scorretto, tale da disturbare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza propria e degli altri trasportati, potrà anche essere sospeso o escluso dal servizio per l'intero anno scolastico. Il periodo di sospensione verrà stabilito sentiti i genitori interessati.

Nel caso di sospensione temporanea o di esclusione permanente dal servizio, la famiglia non avrà diritto alla restituzione della retta pagata, né ad alcun rimborso, anche parziale, della stessa.

In caso di danni arrecati al mezzo, i genitori, sentita la ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico, saranno chiamati al risarcimento dei danni.

Il divieto di utilizzare il trasporto scolastico ha efficacia dal giorno successivo all'avvenuta comunicazione al genitore della sospensione del servizio.

Presenza visione e accettazione.

Il sottoscritto _____ dichiara di aver preso visione ed accettare tutte le norme contenute nel Regolamento/Estratto del regolamento d'uso, del servizio di trasporto scolastico richiesto per il minore _____ .

Data _____